SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1553)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (BODRATO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 AGOSTO 1981

Concessione di un contributo annuo all'Opera nazionale Montessori

Onorevoli Senatori. — Erano trascorsi due lustri dall'apertura a Roma della prima « Casa dei bambini » e già il « metodo » aveva suscitato un vasto movimento di interesse in Europa, in America, in Asia e in Africa, quando — nel 1918 — si costituì in Napoli la società « Amici del metodo Montessori », che, nel 1924, dette vita, trasferendosi a Roma, all'attuale Opera nazionale Montessori eretta, nello stesso anno, in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534.

Anche se Maria Montessori fu chiamata in Italia, dall'Inghilterra dove allora operava, dal Governo fascista per l'introduzione e la diffusione del « metodo » nella scuola italiana, lo stesso Governo fascista ordinò, nel 1936, la chiusura della scuola di metodo Montessori e la Dot-

toressa (prima donna in Italia laureata in medicina e, successivamente, in scienze naturali e in filosofia) fu costretta a riprendere le peregrinazioni fuori dall'Italia per oltre dieci anni.

Solo nel 1947 l'Opera Montessori potè risorgere sotto la presidenza onoraria della sua fondatrice e potè, con maggiore impegno e vigore, riprendere le sue molteplici attività di studio e di promozione e diffusione del metodo. Neppure la scomparsa, nel 1952, di Maria Montessori valse ad affievolire l'attività dell'ente; semmai la intensificò ancor più, intendendo l'Opera onorare così la propria fondatrice, la quale aveva intanto ricevuto riconoscimenti altamente significativi dai più qualificati esponenti (istituzioni e personalità) politici, culturali e pedagogici in Europa e fuori Europa.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nè mancarono riconoscimenti del ricostituito Parlamento italiano. Oltre, infatti, al saluto che la Camera dei deputati rivolse a Maria Montessori, ella presente, quando la Dottoressa rientrò in Italia, per iniziativa di una numerosa rappresentanza di tutti i Gruppi politici, primo firmatario Aldo Moro, la stessa Camera dei deputati approvò, il 9 maggio del 1951, la proposta di concessione di un assegno annuo di lire 780.000. Trasmessa al Senato della Repubblica, la proposta non giunse alla conclusione dell'iter legislativo per lo scioglimento anticipato delle Camere e, sopraggiunta la scomparsa, in terra d'Olanda, della Montessori, non fu ripresentata nella nuova legislatura. Ma la morte della Dottoressa offrì alla nuova Camera dei deputati l'occasione di solennemente onorarne la memoria nella seduta del 7 maggio 1952, con la commossa commemorazione dell'onorevole Maria Jervolino De Unterrichter.

La relazione che accompagnava il disegno di legge sulla concessione dell'assegno annuo e le espressioni di cordoglio e di onoranza pronunziate nella seduta del 7 maggio 1952 da esponenti dei più diversi Gruppi testimoniano la considerazione in cui la pedagogista-cittadina del mondo era tenuta dall'istituzione rappresentativa di tutte le componenti della nazione italiana.

Il proseguimento dell'intensa attività della Montessori rimaneva affidato, per l'Italia, all'Opera nazionale, che ne aveva raccolto l'eredità di studio e di promozione del « metodo ». Un compito tanto impegnativo, anche nei rapporti con le altre analoghe associazioni funzionanti all'estero e con l'Asso-Montessori internazionale - AMI, con sede in Olanda, l'Opera nazionale Montessori ha potuto fin qui assolvere nei limiti consentiti dalle modestissime sue entrate finanziarie oltre che dai finanziamenti aleatori, in quanto a continuità e misura dei relativi « sussidi », concessi di anno in anno dallo Stato (Ministero della pubblica istruzione) e vincolati alla gestione diretta di case dei bambini (scuole materne) e di scuole elementari.

In una condizione che va facendosi sempre più difficile anche a causa dell'incessante lievitazione dei costi, è prevedibile, a non lunga scadenza, la quasi totale paralisi della vita dell'ente e delle attività che dovrebbero assicurare non solo lo sviluppo, ma la stessa sopravvivenza di quanto ancora attesta in Italia la validità dei principi educativi dell'infanzia intuiti e affermati dalla Montessori. Un tale evento non costituirebbe certamente una conferma di quell'interesse che, nell'anno testè trascorso della celebrazione dei diritti del fanciullo, l'Italia ha dimostrato per una maggiore attenzione ai problemi della salute fisica e morale dell'infanzia. Non s'accorderebbe neppure con l'alta considerazione in cui l'Italia, attraverso il suo Parlamento, ha mostrato di tenere Maria Montessori e il suo insegnamento. E, infine, contrasterebbe con la mai troppo lodata e attuale iniziativa di riservare all'effigie di Maria Montessori la nuova moneta di lire 200, coniata con l'intendimento di concorrere, con un mezzo di larga diffusione, alla celebrazione della giornata internazionale della donna.

Nella certezza di interpretare i sentimenti e la volontà anche del Parlamento, perchè siano assicurati all'Opera nazionale Montessori i mezzi indispensabili per mantenere vivo, in Italia, il messaggio di Maria Montessori — che è riduttivo definire solo educativo — si propone, con l'unito disegno di legge, l'assegnazione alla stessa Opera di un contributo annuo di lire 300 milioni.

L'impiego del contributo statale sarà soggetto al controllo del Ministero della pubblica istruzione in virtù dei poteri di vigilanza che al detto Ministero sono conferiti sia dal testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (art. 38), e sia dall'articolo 2 dello statuto dell'Opera approvato, nella sua ultima formulazione, con decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 4460.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Opera nazionale Montessori, eretta in ente morale con regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534, per l'attuazione del programma delle attività statutarie è assegnato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 300 milioni.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 300 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.